



DECRETO n. 168 del 21.08.2023

IL DIRETTORE

VISTA la legge 8 agosto 1995, n. 335, recante *“Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”*;

VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante *“Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante, *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 247, recante *“Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”*;

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante *“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”*, e, in particolare, l’articolo 24;

VISTO l’articolo 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con legge 28 marzo 2019, n. 26 recante *“Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”*;

VISTO lo stato matricolare, di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante *“Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”* e all’art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante *“Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”*, relativo all’interessato;

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Centrali per il triennio normativo 2019 – 2021, sottoscritto in data 9 maggio 2022;

VISTO il D.P.R. 29/12/1973 n°1092 recante *“Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato”*;

VISTA la Legge 7 febbraio 1979, n. 29 recante *“Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali”*

VISTO il D.P.R. 19/04/1986 n°138 recante *“Parziale attuazione della delega di cui alle lettere a), b) e d) del secondo comma dell’art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428, in materia di semplificazione delle procedure relative al pagamento di stipendi e pensioni”*;

CONSIDERATO che il **Sig. PALAGANO Vincenzo** nato a Viggianello (PZ) il 05/11/1958, raggiungerà i limiti di età ordinamentale per il collocamento a riposo (65 anni) in data 05/11/2023, con un’anzianità contributiva totale di Anni 45 mesi 5 giorni 0 e che il primo giorno del mese successivo al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento sarà il 01/12/2023;

RITENUTO di dover procedere con autonomo provvedimento al collocamento a riposo del già menzionato dipendente;

DECRETA

Il Sig. **PALAGANO Vincenzo**, nato a Viggianello (PZ) il 05/11/1958, in servizio presso il Parco Archeologico di Sibari (CS) con sede a Cassano allo Jonio in Località Casa Bianca, con il profilo professionale di Assistente alla Fruizione Accoglienza e Vigilanza- ex Area II posizione economica F4, **sarà collocato a riposo per raggiunti limiti di età ordinamentale (anni 65) a decorrere dal 01/12/2023.**

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria Territoriale dello Stato di Cosenza per il riscontro di legittimità.

Il Direttore
Dott. Filippo Demma